Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole";
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e dei tecnologi alimentari e i collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e con il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E m a n a
Il seguente decreto:

Articolo 1
(Modifiche ed abrogazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «degli ingegneri» sono aggiunte le parole «dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono abrogate le parole « dagli articoli 6 e 8 » e sostituite con le parole «dall'articolo 13»; dopo le parole «degli ordini» sono aggiunte le parole «e collegi»; dopo le parole «di componenti» sono aggiunte le parole «di iscritti all'albo oppure, ove prevista la divisione in sezioni, da un numero di componenti »;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), la parola «cento» è sostituita dalla parola « cinquecento»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera b), la parola «cento» è sostituita dalla parola « cinquecento» e le parole «ma non cinquecento» sono sostituite con le parole «ma non mille»;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera c), la parola «cinquecento» è sostituita dalla parola «mille» e le parole «ma non millecinquecento» sono abrogate e sostituite dalla parola «ma non duemila»;
f) all'articolo 2, comma 1, lettera d), la parola «millecinquecento» è sostituita dalla parola «duemila»;
g) all'articolo 2, comma 4 dopo le parole « a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento » sono abrogate e sono inserite le parole «dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di tre volte consecutive»;
h) all'articolo 2, comma 5 tra le parole « candidati non eletti iscritto » e «alla medesima sezione dell'albo» è aggiunto l'inciso «all'albo o»;
i) all'articolo 2 è inserito il seguente comma 6 «La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari»;
l) l'articolo 3, comma 1, è abrogato e sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, l'elezione del consiglio dell'ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni. »;
m) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono aggiunte, infine, le parole «che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio dell'ordine o collegio uscente o del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare.»;
n) all'articolo 3, comma 3, dopo «L'avviso di convocazione »sono inserite le parole «dell'elezione»; dopo le parole «della professione» le parole « , per posta prioritaria, per telefax o» sono abrogate e sono aggiunte le parole « a mezzo posta elettronica certificata»; dopo le parole «del consiglio nazionale» sono inserite le parole « e riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto.»; dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; le parole « Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive » sono abrogate;
o) l'articolo 3, comma 5, è abrogato e sostituito dal seguente: «In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di duemila iscritti all'albo; un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di duemila iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il

numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14.».
p) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite, entrambe le volte, le parole «o del collegio»;
q) l'articolo 3, comma 7, è abrogato;
r) all'articolo 3, comma 8, dopo la parola «consiglio», le parole «con la delibera che indice le elezioni» sono abrogate; dopo le parole «iscritti», sono aggiunte le parole «che non abbiano presentato la loro candidatura»;
s) l'articolo 3, comma 11, è abrogato e sostituito dal seguente: «Ciascun elettore esprime un numero di preferenze non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5. La scheda contiene un numero di righe numerate corrispondente al numero massimo di preferenze esprimibili. L'elettore vota in segreto scrivendo su ciascuna riga della scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato o dei candidati da lui prescelti, esprimendo in favore dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno un terzo dei voti espressi, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 per cento degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato nel sito internet del consiglio nazionale, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La lista con le candidature deve presentare comunque candidati di entrambi i generi. La scheda è deposta chiusa nell'urna. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti.»;
t) all'articolo 3, comma 12, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite, entrambe le volte, le parole «o del collegio»;
u) l'articolo 3, comma 14, è abrogato e sostituito dal seguente: «Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per gli ulteriori quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.»;
v) all'articolo 3, comma 15, dopo la parola «seconda», le parole «e terza» sono abrogate; dopo le parole «negli ordini», sono inserite le parole «o collegi»; la parola «tremila» è abrogata e sostituita dalla parola «duemila»;
z) all'articolo 3, comma 17, dopo le parole «Risultano eletti » è aggiunto l'inciso « per ogni albo e, ove prevista la divisione in sezioni,»;
aa) all'articolo 3, comma 18, sono abrogate le parole « Nel caso in cui non siano» è sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono »;
bb) all'articolo 3, comma 19, dopo le parole «In caso di parità » è aggiunto l'inciso «di voti»;
cc) all'articolo 3 è inserito il seguente comma 21 «La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari»;
dd) la rubrica dell'articolo 4 è modificata nel modo seguente: «presidente del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale»;
ee) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente « Il consiglio dell'ordine o del collegio elegge tra i propri componenti un presidente che, in caso di divisione dell'albo in sezioni, è iscritto alla sezione A dell'albo e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche

possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti e in ogni caso non possono essere assunte per più di due volte consecutive. »;
ff) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»;
gg) all'articolo 4, è inserito il seguente comma 3: « 3. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 5 del presente regolamento, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.»;
hh) la rubrica dell'articolo 5 è modificata nel modo seguente: «Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio »;
ii) all'articolo 5, comma 1 la frase «dall'articolo 6, 7 e 8» è abrogata e sostituita dalla frase «dall'articolo 11» ; la parola «quindici componenti» è abrogata e sono inserite le parole « nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila, quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore a centotrentamila»; sono abrogate le parole «sezione 4 della»; dopo le parole «presente regolamento» è inserito « nel caso in cui l'albo sia diviso in sezioni»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono inserite le parole « che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio uscente o da parte del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare. Al fine di consentire che nel consiglio nazionale sia garantita la presenza di componenti del genere meno rappresentato, ciascun ordine o collegio esprime le proprie preferenze secondo la tabella di cui all'allegato 5 del presente decreto. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 % degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi del comma 6 del presente articolo»;
ll) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «iscritti» le parole «negli albi tenuti dagli ordini territoriali» sono abrogate e sostituite dalle parole «all'albo»; dopo le parole «settori di appartenenza» sono abrogate ed inserite le parole «ove previsti e, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di due volte consecutive»;
mm) l'articolo 5, comma 5, è sostituito dal seguente « All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascun albo, o per ciascuna sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia, che prevede un numero di righe corrispondente al numero massimo delle preferenze esprimibili, non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi del comma 1 arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5. Ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo dei voti espressi in conformità al periodo precedente, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa

la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti. La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine o al collegio.»;
nn) all'articolo 5, comma 6, dopo la parola «convocazione» è inserita la parola «adottato»; dopo la parola «giustizia» sono inserite le parole «sentito il consiglio nazionale»; dopo la parola «votazione» sono inserite le parole «e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto. L'avviso riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto come comunicata dal consiglio nazionale al Ministero della giustizia.»;
oo) all'articolo 5, comma 7, sono abrogate le parole « Nel caso in cui non siano» è sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono »
pp) l'articolo 5, comma 9, è sostituito dal seguente «Il consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto all'albo oppure alla medesima sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni »;
qq) l'articolo 5, comma 10 è sostituito dal seguente « Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, iscritto all'albo oppure alla sezione A dell'albo ove prevista la divisione in sezioni, immediatamente rieleggibile una sola volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui al precedente comma 9, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente. »;
rr) l'articolo 5, comma 11 è sostituito dal seguente «Al presidente del consiglio nazionale si applica la disposizione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento»;
ss) all'articolo 5, è inserito il seguente comma 12: « La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi alimentari fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo III, sull'ordine nazionale dei tecnologi alimentari»;
tt) all'articolo 6, comma 1, lettera a), la parola «cento» è sostituita dalla parola « duecento»;
uu) all'articolo 6, comma 1, lettera b), la parola «cento ma non cinquecento» è sostituita dalla parola « duecento ma non i mille»;
vv) all'articolo 6, comma 1, lettera c), la parola «cinquecento ma non millecinquecento» è sostituita dalla parola « i mille»;
zz) l'articolo 6, comma 1, lettera d) è abrogato;
aaa) all'articolo 6, comma 3, dopo la parola «dell'articolo 3» è è aggiunta la parola « e 12»;
bbb) l'articolo 7 è abrogato;
ccc) all'articolo 8, comma 1, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «undici»;
ddd) l'articolo 8 comma 2 è abrogato;
eee) l'articolo 9 è abrogato;
fff) l'articolo 10 è abrogato;
ggg) l'articolo 11 è abrogato;
hhh) è inserito il seguente art. 12 «Art. 12. Elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari. 1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5. E' ammessa, altresì,

anche la votazione mediante mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del consiglio nazionale interessato. »;
iii) è inserito il seguente art. 13 «Art. 13. Elezioni degli ordini territoriali e consiglio nazionale dei tecnologi alimentari. 1.Le elezioni degli ordini regionali e del consiglio nazionale dei tecnologi alimentari sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5, nei limiti della compatibilità con quanto previsto dai capi II e III della legge 18 gennaio 1994, n. 59. »;
lll) è inserito il seguente art. 14 «Art. 14. Abrogazioni. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini e collegi degli ingegneri, architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, chimici, attuari, agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati, di cui all'articolo 1, fatto salvo gli ordini territoriali ed il consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3; b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350; c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia; e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194; f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396; g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616; h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 24 maggio 1967 n. 396 (Ordinamento della professione di biologo): gli articoli 31 e 35 sono abrogati. 4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 12 luglio 1999 n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59,

sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; infine, l'articolo 18 è abrogato. 5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 28 marzo 1968 n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio». 6. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) sono abrogate: l'articolo 3, commi 1 e 2; l'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole «e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali , scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.»; l'articolo 4 commi 2 e 5. 7. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni del dPr 328 del 2001: art. 4 comma 2. »;

mmm) è inserito il seguente art. 15 «Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

nnn) l'Allegato 1 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 1 al presente decreto;

ooo) l'Allegato 3 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 3 al presente decreto;

ppp) l'Allegato 4 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 4 al presente decreto;

qqq) l'Allegato 5 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 5 al presente decreto;

rrr) l'Allegato 6 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 6 al presente decreto.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 500	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	> 500 < 1000	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	> 1000 < 2000	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4.	> 2000	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

Allegato3

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 200	7	5 4	2 3	Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	> 200 < 1000	9	7 6 5	2 3 4	Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	> 1000	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi

Allegato 4

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi

Allegato 5

componenti dei consigli territoriali e nazionali (da 0 a 15)	esprimibili (da 0 a 10)	preferenze esprimibili a favore genere più rappresentato	preferenze esprimibili a favore genere meno rappresentato
	1	1	
	2	1	1
	3	2	1
	5	3	2
9	6	4	2
11	7	5	2
	8	5	3
15	10	7	3

Allegato 6

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio dell'ordine	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	11	9 8 7 6	2 3 4 5	Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi